DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

dell'11 novembre 1980

che modifica la direttiva 80/215/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica

(80/1100/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 80/215/CEE (4) ha fissato le condizioni di polizia sanitaria cui devono soddisfare i prodotti a base di carne destinati agli scambi intracomunitari;

considerando che la presenza della malattia vescicolosa dei suini nella Comunità può costituire una minaccia per il patrimonio suinicolo comunitario; che è quindi opportuno instaurare garanzie atte ad impedire la propagazione della malattia in seguito agli scambi di taluni prodotti a base di carni suine;

considerando che la persistenza della peste suina classica in talune parti del territorio della Comunità costituisce una minaccia per il patrimonio suinicolo degli Stati membri indenni da tale malattia; che è quindi opportuno, in attesa che la peste suina classica sia stata eliminata dalle regioni in cui è ancora presente, autorizzare detti Stati membri ad adottare misure supplementari per prevenire qualsiasi contaminazione attraverso gli scambi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Con effetto dal 1° novembre 1980, la direttiva 80/215/CEE è modificata come segue:

a) All'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), è inserita all'inizio del punto ii), la frase seguente: «sempreché inoltre il morbo in questione non sia la malattia vescicolosa dei suini».

b) All'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), i termini «di malattia vescicolosa dei suini» sono inseriti fra le parole «peste suina classica» e «di morbo di Teschen».

c) L'articolo 10 è sostituito dal seguente testo:

«*Articolo 10*

Per quanto riguarda la peste suina, gli Stati membri che hanno utilizzato l'autorizzazione di cui alla direttiva 80/218/CEE e sono ufficialmente indenni da peste suina, non possono opporsi all'introduzione nel loro territorio di prodotti a base di carne che, pur non avendo subito uno dei trattamenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, siano stati preparati in totalità o in parte a partire da o con carni fresche di suini che soddisfano ai requisiti dell'articolo 13 bis della direttiva 72/461/CEE o con carni fresche provenienti da suini vaccinati contro la peste suina da più di tre mesi».

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° luglio 1981 e ne informano immediatamente la Commissione.

Fino alla data in cui gli Stati membri potranno conformarvisi e comunque non oltre il 1° luglio 1981, la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito sono autorizzati a mantenere, all'introduzione nel loro territorio di prodotti a base di carni suine, le loro regolamentazioni nazionali concernenti la protezione contro la peste suina, nell'osservanza delle disposizioni generali del trattato.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 11 novembre 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. NEY

(1) GU n. C 130 del 31. 5. 1980, pag. 9.
(2) GU n. C 175 del 14. 7. 1980, pag. 79.
(3) GU n. C 300 del 18. 11. 1980, pag. 20.
(4) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4.